

Ordinanza sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento del settore «Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero» dal DFGP al DFAE

del 5 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 20 aprile 2011² sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Art. 11 cpv. 2 lett. d

² Nel perseguire questo obiettivo la Direzione consolare svolge le seguenti funzioni:

- d. si occupa dei casi di protezione consolare, nonché delle questioni riguardanti gli Svizzeri all'estero; sono fatte salve le competenze del Dipartimento federale di giustizia e polizia nell'ambito del rapimento internazionale di minori;

2. Ordinanza del 17 novembre 1999³ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Art. 7 cpv. 1 lett. d

¹ Nei settori elencati qui di seguito, l'UFG prepara gli atti normativi in collaborazione con altri uffici competenti e partecipa alla loro esecuzione e all'elaborazione dei necessari strumenti internazionali:

- d. organizzazione e procedura dei tribunali federali, collaborazione con tribunali esteri e internazionali, procedura amministrativa, protezione generale dei dati, diritto della stampa, settore delle lotterie e ulteriori settori del diritto pubblico che non competono ad altri uffici federali.

¹ RS 172.010

² RS 172.211.1

³ RS 172.213.1

3. Ordinanza PAGIRUS del 16 dicembre 2009⁴

Art. 3 lett. d

PAGIRUS contiene i dati rientranti nei seguenti campi d'applicazione:

- d. dati raccolti prima del 1° gennaio 2015 riferiti ai compiti dell'UFG nei settori dell'aiuto sociale a favore dei cittadini svizzeri all'estero e dell'aiuto sociale ai cittadini stranieri in Svizzera, a condizione che quest'ultimo sia previsto da un accordo internazionale.

4. Ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008⁵

Art. 5 lett. b^{bis}

Per svolgere i loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare direttamente (on line) le rispettive banche dati mediante procedura di richiamo:

- b^{bis}. la Direzione consolare, per segnalazioni di persone;

5. Legge federale del 21 marzo 1973⁶ sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero

Art. 13 cpv. 2

² La rappresentanza svizzera esamina e completa la richiesta e la trasmette, con rapporto e proposta, alla Direzione consolare (DC).

Art. 14 cpv. 1–3

¹ La DC decide sulle richieste sottoposte e si fa garante dell'aiuto che accorda.

² In casi urgenti, la rappresentanza svizzera concede l'aiuto indispensabile; essa ne informa la DC.

³ La DC può inoltre autorizzare le rappresentanze svizzere a concedere di moto proprio altre prestazioni di aiuto sociale.

Art. 19 cpv. 5

⁵ La DC decide circa la restituzione. Se le circostanze lo giustificano, esso può rinunciare interamente o parzialmente alla ripetizione

⁴ RS 351.12

⁵ RS 361.0

⁶ RS 852.1

Art. 20 Termini e crediti senza interessi

Una prestazione di aiuto sociale non può più essere ripetuta dieci anni dopo che è stata concessa, salvo che il credito sia stato stabilito contrattualmente o per decisione della DC. I crediti derivanti dall'obbligo alla restituzione non fruttano interessi.

Art. 22

Contro le decisioni delle rappresentanze svizzere è ammesso il ricorso alla DC.

6. Ordinanza del 4 novembre 2009⁷ sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero

Art. 2 cpv. 1, parte introduttiva

¹ Se un doppio cittadino presenta una richiesta di prestazioni di aiuto sociale, la Direzione consolare (DC) decide dapprima in merito alla cittadinanza preponderante. A tal fine tiene conto:

Art. 3 cpv. 2

² La DC adotta misure preventive generali o specifiche dopo aver consultato la rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (rappresentanza svizzera) competente.

Art. 8 Calcolo dell'importo per l'economia domestica e dell'importo non computabile del patrimonio

¹ Su proposta della rappresentanza svizzera e fondandosi sugli importi usuali in Svizzera, la DC fissa periodicamente per ogni Stato e, se necessario, per ogni regione l'importo per l'economia domestica.

² L'importo per l'economia domestica viene stabilito in funzione delle dimensioni dell'economia domestica.

³ L'importo non computabile del patrimonio consiste in un multiplo, stabilito dalla DC, dell'importo per l'economia domestica determinante.

Art. 9 cpv. 1

¹ Le prestazioni periodiche corrispondono alla parte delle spese riconosciute che eccedono i redditi computabili. La DC fissa tale importo in base a un bilancio preventivo.

⁷ RS 852.11

Art. 15 cpv. 1 lett. a

¹ Il richiedente deve:

- a. compilare e firmare i documenti della DC;

Art. 16 cpv. 3 e 4

³ Dopo aver sentito il richiedente, completa o rettifica la domanda e sottopone alla DC una proposta sul genere e l'importo delle prestazioni.

⁴ Se ha già versato una prestazione in un caso di emergenza, ne illustra i motivi nella proposta alla DC.

Art. 17 cpv. 1, 3 e 5

¹ La DC decide sulla base dei documenti sottoposti dalla rappresentanza svizzera; se necessario, può procedere a ulteriori accertamenti.

³ In casi urgenti e in casi di rigore la DC può accordare al richiedente una prestazione unica sulla base dei documenti presentati e senza disporre del preventivo dei costi.

⁵ Se la DC respinge la richiesta perché la permanenza nello Stato di residenza non è giustificata (art. 5 cpv. 1 lett. c), il richiedente è informato della possibilità di chiedere un aiuto al rimpatrio.

Art. 23 Conteggio

La rappresentanza svizzera procede al conteggio di tutte le prestazioni con la DC.

Art. 24 cpv. 1

¹ Se fa capo a una società svizzera di soccorso, la rappresentanza svizzera informa la DC in merito agli accordi conclusi.

Art. 26 Informazione

Se autorizza il rimpatrio di uno Svizzero all'estero a spese della Confederazione, la DC ne informa le autorità cantonali competenti.

Art. 31 cpv. 2 e 3, frase introduttiva

² Se l'anticipo supera gli importi di cui al capoverso 1, la decisione spetta alla DC.

³ La DC decide in ogni caso se il richiedente:

Art. 33 cpv. 1 e 2

¹ La DC è responsabile di riscuotere il rimborso degli anticipi. Può autorizzare il rimborso in rate mensili.

² Se non riesce a ottenere il rimborso, la DC incarica dell'esazione il Servizio centrale d'incasso della Confederazione.

Titolo prima dell'art. 34

Capitolo 3: Legittimazione attiva della DC

Art. 34

La DC è legittimata ad agire ai sensi degli articoli 289 capoverso 2 e 329 capoverso 3 del Codice civile⁸.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

5 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

